



COMUNE DI CATENUOVA

PROVINCIA DI ENNA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N. 123/2015 del Reg.

data 11/11/2015

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna – Sez. Lavoro r.g.l. n. 1383/2015 G.L. dott. E.A. Stancanelli nel giudizio proposto dai dipendenti sigg.ri Bellone Valeria Maria Rita, Cali Angelo Antonio, Barbagallo Giuseppina Maria, Maucieri Cirino, Crupi Lorenzo, Rinaudo Prospero Giuseppe e Rinaudo Natale Salvatore per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza per il periodo 11/05/2007 – 31/12/2009.

L'anno duemilaquindici il giorno undici del mese di novembre alle ore 9.00 e segg., nell'aula delle adunanze, convocata dal Sindaco, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Sigg.

	P	A	
1. BIONDI Aldo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sindaco
2. BUA Vincenzo	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vice Sindaco
3. CDLICA Laura	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore
4. CASTIGLIONE Rosario	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Assessore
5. GUAGLIARDO Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assessore

TOTALE

3	2
---	---

Partecipa il Segretario Generale reggente a scavalco Dott. Salvatore Marco Puglisi. Il Sindaco, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA MUNICIPALE

Vista la proposta di deliberazione nr. 131 datata 06/11/2015

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 53 della L. n. 142/90, recepita con L.R. n. 48/91 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento di Contabilità vigente dell'Ente;

Visto l'O.A.EE.LL.;

DELIBERA

di approvare la entro riportata proposta di deliberazione, con le seguenti: (1)

aggiunte/integrazioni (1).....

modifiche/sostituzioni (1)

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 12, comma 2° della L.R. 44/91

con separata unanime votazione, dichiarare la presente immediatamente esecutiva, ai sensi dell'art 16 – 1° comma L.R. 44/91

(1) Segnare con X le parti deliberate e depennare le parti non deliberate.

N.B. Il presente verbale deve ritenersi manomesso allorché l'abrasione, l'aggiunta o la correzione al presente atto non sia affiancata dall'approvazione del Segretario verbalizzante.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO : Autorizzazione al Sindaco per costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna – Sez. Lavoro r.g.l. n. 1383/2015 G.L. dott. E.A. Stancanelli nel giudizio proposto dai dipendenti sigg.ri Bellone Valeria Maria Rita, Cali Angelo Antonio, Barbagallo Giuseppina Maria, Maucieri Cirino, Crupi Lorenzo, Rinaudo Prospero Giuseppe e Rinaudo Natale Salvatore per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza per il periodo 11/05/2007 – 31/12/2009.

Proponente IL SINDACO

IL SINDACO

- **Premesso** che, con ricorso depositato in data 14/10/2005 (r.g.l. 1383/2015 Tribunale di Enna) i sigg.ri Bellone Valeria Maria Rita, Cali Angelo Antonio, Barbagallo Giuseppina Maria, Maucieri Cirino, Crupi Lorenzo, Rinaudo Prospero Giuseppe e Rinaudo Natale Salvatore adivano il Tribunale di Enna Sez. Lavoro per il riconoscimento dell'indennità di vigilanza per il periodo 11/05/2007 – 31/12/2009;
- **Rilevato** che il predetto ricorso veniva notificato in uno al decreto di fissazione udienza in data 30/10/2015 prot. n. 10503/2015;
- **Considerato** che i ricorrenti lamentano il mancato pagamento delle somme relative all'indennità di vigilanza limitatamente al periodo 11/05/2007 – 31/12/2009;
- **Evidenziato** che su richiesta dei medesimi ricorrenti è già stata agli stessi liquidata l'indennità di vigilanza come prevista da legge, limitatamente al periodo di tempo non prescritto (prescrizione quinquennale) e cioè con decorrenza 1/01/2010;
- **Constatato** che con prot. n. 1626/2015 si era già obiettato ai predetti dipendenti che, in assenza di dimostrazione di atti interruttivi della prescrizione, il diritto dei medesimi poteva essere riconosciuto limitatamente agli ultimi cinque anni precedenti la domanda;
- **Ritenuto** che, alla luce della vigente normativa e della giurisprudenza che si richiama (Consiglio di Stato, sezione V, in numerose sentenze depositate il 3 aprile 2007 nn. 1486, 1487, 1488, 1489, 1490, 1491, 1492, 1493, 1494, 1495, 1496, 1497, 1498, 1499, 1500, 1501, 1502, 1503, 1504), le somme richieste da controparte appaiono coperte da prescrizione, ritenendosi applicabile il termine prescrizione quinquennale, ragion per cui l'Ente ha già provveduto alla liquidazione del periodo non coperto da prescrizione e cioè dall'1/01/2010 a seguire;
- **Ritenuto necessario** che l'Ente provveda alla costituzione tempestiva nel predetto giudizio, a mezzo legale all'uopo incaricato al fine di far valere le fondate ragioni dell'Ente;

PROPONE

CHE LA GIUNTA MUNICIPALE

DELIBERI

Per quanto espresso nella premessa narrativa, che fa parte integrante del presente dispositivo, costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della l.r. n.10/1991:

1. Autorizzare la costituzione in giudizio innanzi al Tribunale di Enna – Sez. Lavoro r.g.l. n. 1383/2015 G.L. dott. E.A. Stancanelli nel giudizio proposto dai dipendenti sigg.ri Bellone Valeria Maria Rita, Cali Angelo Antonio, Barbagallo Giuseppina Maria, Maucieri Cirino, Crupi Lorenzo, Rinaudo Prospero Giuseppe e Rinaudo Natale Salvatore per l'accertamento del diritto alla percezione dell'indennità di vigilanza per il periodo 11/05/2007 – 31/12/2009;
2. Autorizzare il Sindaco a procedere alla scelta del legale di fiducia, con separato atto monocratico;
3. Dichiarare, con separata unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Avv. Pietro Sciortino
Via Vecchia Ognina n.140, Catania
Telefax: 095/381858

Luca...
Sciortino
10/10/15



PROCURA ALLE
LITI

Nominiamo e
costituamo, quale
nostro procuratore e
difensore nel presente
processo presso il
Tribunale del Lavoro
di Enna, con ogni
potere di Legge, (ivi
compreso quello di
chiamare in causa
terzi, l'Avv. Pietro
Sciortino del Foro di
Catania, eleggendo
domicilio presso lo
studio dell'Avv. Arturo
Barbarino, sito in
Enna alla via Marche
n.5.
Dichiariamo di essere
ricevuto l'informazione
di cui all'art. 17 del
D.Lgs. n. 196/2003 e di
prestare il consenso al
trattamento dei dati
personali, ai sensi
dell'art. 26 del citato
decreto.

COMUNE DI CATENANUOVA
(Prov. di ENNA)
30 OTT 2015
Prot. n. 10503

TRIBUNALE DI ENNA - SEZ. LAVORO-

- in composizione monocratica -

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per: 1) **Sig.ra Bellone Valeria Maria Rita**, nata a Catania l'1.6.1966 e residente a Catenanuova in Via Libertà n.90/B (C.F. BLLVRM66H41C351I); 2) **Sig. Cali Angelo Antonio**, nato a Catenanuova il 31.1.1971 ed ivi residente in Via Leopardi n.38 (C.F. CLANLN71A31C353M); 3) **Sig.ra Barbagallo Giuseppina Maria**, nata a Catania il 29.5.1967 e residente a Catenanuova in Via Libertà n.21 (C.F. BRBGPP67E69C351J); 4) **Sig. Maucieri Cirino**, nato a Catania il 18.6.1965 e residente a Catenanuova in Via Venezia n.14 (C.F. MCR CRN 65H18 C351S); 5) **Sig. Crupi Lorenzo**, nato a Castel di Judica il 14.7.1962 e residente a Catenanuova in Via Manzoni n.33 (C.F. CRPLNZ62L14C091U); 6) **Sig. Rinaudo Prospero Giuseppe**, nato a Catenanuova l'1.1.1962 ed ivi residente in Via Caduti in Guerra n.92 (C.F. RNDPSP62A01C353F); 7) **Sig. Rinaudo Natale Salvatore**, nato a Catenanuova il 25.12.1964 ed ivi residente in Via Manzoni n. 35 (C.F. RNDNLS64T25C353C), tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Sciortino (c.f. SCRPT71R14C351O; avv.sciortino@pec.it; fax 095/381858), ed elettricamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. Arturo Barbarino (c.f. BRBRTR76D28B381C; pec: avv.arturobarbarino@pec.it; fax 0935/26624), sito in Enna alla Via Marche n.5.

Sig.ra Bellone
Valeria Maria Rita
Bellone Valeria Maria Rita

Sig. Cali Angelo
Antonio
Cali Angelo Antonio

Sig.ra Barbagallo
Giuseppina Maria
Barbagallo Giuseppina Maria

Sig. Maucieri Cirino
Maucieri Cirino

Sig. Crupi Lorenzo
Crupi Lorenzo

Sig. Rinaudo
Prospero Giuseppe
Rinaudo Prospero Giuseppe

Sig. Rinaudo Natale
Salvatore
Rinaudo Natale Salvatore

Ricorrenti

Contro: **Comune di Catenanuova** (c.f. 80001380866), in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in Piazza Aldo Moro (già Piazza

vera la firma.

10/10/15
Elettore di Catenanuova

[Signature]

FATTO

I ricorrenti sono tutti dipendenti del Comune di Catenanuova.

Essi sono c.d. contrattisti, ossia dipendenti a tempo determinato con un contratto part-time di 24 ore settimanali e, avendo avuto riconosciuta la qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza con decreto del Prefetto di Enna (all.1,2,3,4,5,6,7), sono stati incaricati (i sigg. Rinaudo Natale Salvatore e Rinaudo Prospero Giuseppe) e/o sono tuttora incaricati (i rimanenti ricorrenti) delle funzioni pubbliche di cui all'art.5 della L. n.65 del 1986 (polizia giudiziaria, polizia stradale, pubblica sicurezza).

In considerazione di ciò avrebbero avuto diritto, da sempre, ad una c.d. indennità di vigilanza nella intera misura (Euro 92,57 lordi al mese) prevista dalla contrattazione collettiva del comparto "Regioni ed Autonomie Locali".

Tuttavia tale indennità, erroneamente in considerazione della natura della stessa, è stata per lunghi anni corrisposta in misura ridotta e proporzionata al part-time lavorativo di 24 ore.

Nel momento in cui i dipendenti, con note del 7.1.2015 e dell'8.1.2015 (all.ii 8 e 9), hanno fatto comprendere come fossero pronti ad agire in giudizio, il Comune datore, riconoscendo il diritto, ha scritto di fermare ogni azione perché avrebbe provveduto al pagamento di quanto dovuto (all.10).

— Tali pagamenti sono iniziati ma, essendovi in busta paga elementi contabili invero poco chiari, in data 29.1.2015 si è scritta altra nota in merito (all.11).

Con nota prot. n.1626 del 17.2.2015, l'Ente Comunale ha risposto chiarendo che effettivamente vi era un problema con il programma informatico contabile, al contempo però assicurando che le somme al netto corrisposte erano corrette (all.12).



Senonchè ha colto l'occasione per dire che non avrebbe corrisposto detta indennità oltre i cinque anni arretrati, provvedendo a corrispondere l'indennità piena (come dovuto) solo con decorrenza dall'1.1.2010.

Inutile è stato, da parte dei lavoratori, scrivere che la natura giuridica di questa indennità – così come per altre indennità legate al rapporto di lavoro – importa la prescrizione decennale e non già quinquennale (all.13), essendo rimasto l'ente fermo alla sua valutazione come da nota del 6.7.2015 (all.14).

Si è pertanto costretti a ricorrere a codesto Ill.mo Tribunale del Lavoro di Enna.

^^^

DIRITTO

I

Sulla natura non (tecnicamente e giuridicamente) retributiva dell'indennità di vigilanza e sulla prescrizione ordinaria decennale.

L'art. 37 del C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 1995 (all.15) rubricato 'Indennità' tanto, per quanto interessa, prevede: "1. Dal 1 dicembre 1995 le seguenti indennità competono nelle misure sottoindicate:

b) a tutto il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 5 della legge 7 marzo 1986 n. 65: L. 1.570.000 annue lorde ripartite per 12 mesi..."

Al sensi dell'art.16 del C.C.N.L. del 22.1.2004 (all.16), rubricato "Indennità del personale dell'area di vigilanza", la detta indennità è stata poi economicamente rideterminata: "1. L'indennità prevista dall'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995 per il personale dell'area di vigilanza, ivi compresi i custodi delle carceri mandamentali, in possesso dei requisiti e per l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 5 della legge n. 65/1986, è incrementata di €



25 lordi mensili per 12 mensilità ed è rideterminata in € 1.110,84 annui lordi con decorrenza dall'1.1.2003".

^^^

Orbene, e per essere chiari, **tale indennità è legata alla qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza, e non già alla concreta prestazione cui è parametrata la retribuzione!**

Tanto che tale indennità non è infatti frazionabile in misura oraria, nel senso che sia un dipendente a tempo pieno che uno a part-time la devono ricevere in misura eguale, come affermato anche dalla giurisprudenza del lavoro.

Il Tribunale di Foggia, con pronuncia n.2648 del 6.3.2015 (all.17), ha avuto modo di chiarire, infatti, che tale indennità è collegata alla 'funzione' in sé di un appartenente a Corpi di P.M., alla particolare natura (anche rischiosa) del ruolo rivestito, e non già alla effettiva prestazione lavorativa: *"Tale assunto può essere condiviso.*

L'indennità in questione compete al personale indicato nella contrattazione collettiva e nella misura ivi prevista in ragione d'anno, pur se ripartita in dodici mensilità senza alcun richiamo all'orario svolto.

La tabella 1 allegata al CCNL dà conto, inoltre, di quelle voci che spettano a prescindere dall'effettiva prestazione oraria svolta e tra le quali rientra l'indennità di vigilanza.

...

Come detto, l'indennità appare collegata alla funzione di vigilanza svolta e sembra essere prevista a prescindere dall'effettivo orario di lavoro osservato.

...".

Ossia **tale indennità non ha natura tecnicamente 'retributiva'**, che presuppone l'aspetto sinallagmatico orario lavoro/corrispettivo proporzionato.

Tanto che, si pensi, da Ufficio Pubblico (della Regione Friuli Venezia Giulia), richiesto di parere, è stato affermato che tale



indennità spetta pure al lavoratore in 'distacco sindacale', ossia che non lavora per la P.A. ("Si osserva preliminarmente che, secondo consolidata giurisprudenza [Cfr. T.A.R. Basilicata, Potenza, sez. I, n. 953 del 16 dicembre 2008; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, n. 382 del 17 febbraio 2005; T.A.R. Umbria, Perugia, n. 342 del 12 maggio 1999], l'indennità di vigilanza non costituisce un elemento accessorio allo stipendio dei dipendenti degli enti locali, ma è il trattamento economico riservato al solo personale compreso nell'area di vigilanza, in possesso dei requisiti di cui agli articoli 5 e 10 della legge dello Stato n. 65 del 7 marzo 1986 (Legge quadro sull'ordinamento della polizia municipale)" e perciò come "l'indennità di vigilanza spettante per intero al dipendente appartenente alla polizia locale anche qualora questo si trovi in distacco sindacale (part-time o totale)".

Da quanto appena detto discende come erronea sia perciò la posizione del Comune di Catenanuova, che:

- a) dopo avere espressamente e doverosamente riconosciuto che l'indennità di vigilanza spettava in misura intera ai ricorrenti indipendentemente dalla prestazione oraria... ossia il carattere non retributivo della stessa;
- b) effettuato tutti i pagamenti del caso, ossia corrisposto l'indennità in misura intera fissa senza alcun collegamento con le ore lavorate (all. 18,19,20,21,22,23,24,25,26);
- c) eccipisce la prescrizione quinquennale.

Appare infatti opportuno ricordare che: ***"Il regime di prescrizione quinquennale dei diritti derivanti dal rapporto di lavoro subordinato è applicabile ai soli diritti di natura strettamente retributiva, laddove per tutti gli altri diritti di diversa natura è operante l'ordinaria prescrizione decennale"*** (Pret. Vallo della Lucania, 26/09/1984).

Simili casi, peraltro, non sono nuovi in giurisprudenza, anche di legittimità (vds., per un caso di indennità di prepensionamento in

relazione alla quale è stata riconosciuta la prescrizione decennale, Cass. civ. Sez. lavoro, 17-01-2011, n. 898; o per l'indennità per ferie non godute, Cass. civ. Sez. lavoro, 29/04/2009, n. 9999).

^^^

II

Su altra ragione 'autonoma' per affermare la prescrizione ordinaria decennale nel caso concreto.

Non solo.

Vi sarebbe anche altro e distinto argomento che indurrebbe – ove non accolto quello suddetto, come non pare possibile – a ritenere la prescrizione decennale e non quinquennale della indennità di vigilanza in questione.

La questione se ai ricorrenti l'indennità spettasse in misura intera o meno era stata oggetto di valutazione procedimentale all'interno dell'Ente, con un contrasto di posizioni interpretative tra il Comandante della Polizia Municipale, dott. Gaetano Indelicato (che ha poi a distanza di anni avuto ragione sia da parte dello stesso Comune che da parte della giurisprudenza), e l'ufficio del personale ed il Segretario Comunale.

Il Comandante del Corpo aveva scritto in sua nota prot. n.1553 del 12.11.2009 come fosse venuto a conoscenza che l'indennità di vigilanza non era corrisposta in misura intera, invitando l'ufficio del personale a verificare la questione e provvedere al pagamento nella misura intera e corretta (all.26).

Aveva poi risposto, con nota prot. n.771 del 21.1.2010, il Segretario Comunale che si era 'adeguato' a parere dell'A.tà.n. (all.27), negando il diritto all'integrazione dell'indennità di vigilanza, poi smentito dal medesimo Comune qualche anno dopo, oltre che dalla giurisprudenza del lavoro specificamente formatasi in materia.

Quindi, lo si ribadisce, sino al 21.1.2010, v'era stata attività istruttoria e valutativa sulla questione della corretta interpretazione del dato normativo.

Orbene, ciò è particolarmente rilevante nel nostro caso ove, come

non temuto, non bastasse quanto già detto con il primo motivo di ricorso.

Infatti tanto è stato affermato in giurisprudenza in casi simili: "Quanto, infine, alla questione ...concernente la durata - quinquennale o decennale- della prescrizione del diritto alla indennità in argomento, non si applica la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948 cod. civ., bensì quella decennale, allorché l'Amministrazione, in relazione al credito vantato dal pubblico dipendente, debba emettere un atto formale che, pur non presupponendo un apprezzamento discrezionale, sia fondato sull'accertamento e sulla valutazione della posizione giuridica dei singoli dipendenti in relazione ad un'esatta interpretazione degli specifici presupposti stabiliti da disposizioni legislative o regolamentari, in quanto in tale ipotesi, finché non venga emanato il concreto atto di riconoscimento del diritto, a quest'ultimo si applica l'ordinaria prescrizione decennale" (Cons. St., VI, n. 243/97).

Sino al 21.1.2010, come detto, v'è stata attività valutativa della P.A., poi, in data 9.1.2015, la stessa P.A., con atto formale, ha riconosciuto il credito.

Nessuna prescrizione (decennale) è quindi maturata.

Per quanto sopra esposto, in fatto ed in diritto, rietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa fissazione d'udienza

Voglia

l'ill.mo Tribunale del Lavoro adito, anche con eventuale _____ disapplicazione di ogni atto amministrativo ritenuto illegittimo:—

- a) accertare e dichiarare che il diritto dei ricorrenti alla corresponsione dell'indennità di vigilanza di cui all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, del dalla contrattazione collettiva del comparto 'Regioni ed Autonomie Locali' del 6.7.1995, ha prescrizione decennale e non già quinquennale;
- b) conseguentemente condannare il Comune di Catenanuova alla corresponsione in misura intera dell'indennità di vigilanza di cui

all'art. 37, comma 1, lett. b), primo periodo, della contrattazione collettiva del comparto 'Regioni ed Autonomie Locali' del 6.7.1995, a favore di ciascun ricorrente, per il periodo di possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza riconosciuta con decreto prefettizio (dall'11.5.2007), nei limiti della prescrizione decennale dalla maturazione del diritto, ossia condannare il Comune resistente a corrispondere detta indennità in misura intera, a ciascuno dei ricorrenti, per il periodo dall'11.5.2007 al 31.12.2009 (non coperto da pregresso pagamento dell'ente datore), o per quel diverso periodo (non coperto da pregresso pagamento dell'ente datore) che in corso di causa l'ill.mo Giudicante dovesse ritenere.

Vittoria di spese e compensi del presente giudizio.

Si producono:

- 1) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. alla sig.ra Bellone Valeria Maria Rita, datato 11.5.2007;
- 2) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. al sig. Cali Angelo Antonio, datato 11.5.2007;
- 3) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. alla sig.ra Barbagallo Giuseppina Maria, datato 11.5.2007;
- 4) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. al Sig. Maucieri Cirino, datato 11.5.2007;
- 5) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. al Sig. Crupi Lorenzo, datato 11.5.2007;
- 6) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. al Sig. Rinaudo Natale Salvatore, datato 11.5.2007;


- 7) Decreto della Prefettura di Enna, di riconoscimento della qualifica di agente di p.s. al Sig. Rinaudo Prospero Giuseppe, datato 11.5.2007;
- 8) Nota dei ricorrenti del 7.1.2015, prot. n.78;
- 9) Nota dei ricorrenti dell'8.1.2015, prot. n.142;
- 10) Nota del settore finanziario del Comune resistente del 9.1.2015, prot. n.202;
- 11) Nota a mezzo legale dei ricorrenti del 29.1.2015;
- 12) Nota del settore finanziario del Comune resistente del 17.2.2015, prot. n.1626;
- 13) Nota a mezzo legale dei ricorrenti del 25.5.2015;
- 14) Nota del settore finanziario del Comune resistente del 6.7.2015, prot. n.6449;
- 15) C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 6.7.1995;
- 16) C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 22.1.2004;
- 17) Sentenza del Tribunale del Lavoro di Foggia, n.2648 del 6.3.2015;
- 18) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa alla sig.ra Bellone Valeria Maria Rita;
- 19) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa al sig. Cali Angelo Antonio;
- 20) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa alla sig.ra Barbagallo Giuseppina Maria;
- 21) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa al Sig. Maucieri Cirino;
- 22) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa al Sig. Crupi Lorenzo;



- 23) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa al Sig. Rinaudo Prospero Giuseppe;
- 24) Certificazione dell'ufficio del personale del Comune resistente, recante data 30.9.2015, di pagamento dell'indennità di vigilanza progressa al Sig. Rinaudo Natale Salvatore;
- 25) Determina del settore finanziario del Comune resistente, n.20 dell'1.4.2015;
- 26) Nota prot. n.1553 del 12.11.2009, a firma del Comandante della P.M. del Comune resistente;
- 27) Nota prot. n.771 del 21.1.2010, del Segretario Comunale p.t. del Comune resistente;
- 28) Nota prot. n.512 del 18.4.2012 del Comune resistente, relativi ai sigg. Rinaudo Prospero Giuseppe e Rinaudo Natale Salvatore;
- 29) C.C.N.L. 'Regioni ed Autonomie Locali' del 14.9.2000.

Si dichiara che il presente contenzioso, in quanto 'causa lavoro' di 'pubblico impiego' di valore complessivo ricompreso nello scaglione tra € 5.200,00 ed € 26.000,00, è dovuto un contributo unificato pari ad Euro 118,50.

Catania, 10 ottobre 2015


Avv. Pietro Sciortino



R. G. 1383/15

TRIBUNALE DI ENNA

IL GIUDICE DEL LAVORO, *del Stancelli*
Letto il ricorso precede;
visti gli artt. 415 e ss. Cpc;



FISSA

L'udienza di discussione per il **23-3-16** ore 9.00 e seguenti,
nei locali del TRIBUNALE DI ENNA.

Dispone che copia del ricorso e del presente decreto venga notificata a cura del
ricorrente, alla controparte entro giorni dieci da oggi, avvertendo il convenuto che ha
l'onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza come sopra fissata.

Enna, *21-10-15*




u. 10/15
L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Severino Liborio

IL GIUDICE

h. a. s.

2° copia conforme all'originale che
si rilascia per atto notificato.

Enna, il **28 10 15**
IL CANCELLIERE CI
Danz Russo



TRIBUNALE DI ENNA - UFFICIO ENCIANER

Relata di Notizia RELATA DI NOTIZIA

A Richiesta come per il lo somministrato Ufficiale Chierico *di interesse*

Ufficio CERTIFICATO di avere notificato copia a *di interesse*

riore atto al CAPOES DI CATENANUOVA *di interesse*

Residente a CATENANUOVA, P.zza Aldo Moro

mediante consegna di una a mani _____

Enna a mani dell'impiegato addetto alla ricezione degli atti Sig. Valentino Amico

Enna 30 ottobre 2015

Tribunale di Enna
L'Ufficiale Giudiziario
Giovanni Barbera



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N° 131 DEL 06/11/2015

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Li, 06/11/2015.....

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

.....
.....

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

Li, 06/11/2015.....

L'ASSESSORE ANZIANO

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL SINDACO

IL SEGRETARIO GENERALE

È copia conforme per uso amministrativo

Li,

IL RESPONSABILE

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio:

SINDACO	SETTORE AMM.VO
PRESIDENTE COMMISSARIO STRORD. C.C.	SETTORE ECON. FINANZ.
ASSESSORI	SETTORE U.T.C.
	SETTORE SOLID. SOCIALE
	SETTORE POLIZIA MUNICIPALE

Li,

IL RESPONSABILE

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line in data 16/11/2015

IL MESSO COMUNALE

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal al, non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

Li,

IL RESPONSABILE SERVIZIO PROTOCOLLO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo il giorno festivo dal al a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa – non – sono stati presentati reclami.

IL RESPONSABILE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. ...12.... comma della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.

Li,

IL RESPONSABILE